

Oggetto: Comune di Sant'Antimo C.F. 01554810638 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 13.10.2014 ad oggetto: Modifiche e integrazioni Statuto Comunale

L'articolazione degli Uffici e dei Servizi per aree funzionali omogenee, con la possibilità di porre a capo delle stesse i dirigenti d'area reclutati secondo le modalità di cui agli articoli che seguono 'integrativi dell'art. 52 dello Statuto la cui disciplina è da prevedersi nei Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Art. 52 bis
Aree Funzionali Omogenee

1. Il Comune di Sant'Antimo nel delineare l'assetto organizzativo della struttura, anche attraverso idonei indirizzi dell'assemblea consiliare, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti e dei relativi limiti finanziari, dispone articolazione degli uffici per aree funzionali omogenee, con la possibilità di porre a capo delle stesse i dirigenti d'area reclutati secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 52 ter
Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica spetta ai dirigenti. Spetta, in particolare, ai dirigenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della legge 24 dicembre 1981 n.689, secondo criteri e nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale con specifico regolamento.
2. Spettano, altresì, ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni o in quanto il dirigente intervenga per atto del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, loro attribuiti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dagli atti di incarico del Sindaco.
3. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.
4. I dirigenti, con atto scritto e motivato, possono delegare, per un periodo di tempo predeterminato, ai dipendenti della categoria D, incaricati di posizioni organizzative, l'esercizio di specifiche competenze gestionali, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi si applicano rigorosamente le normative vigenti. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge e contrattuali, i casi di revoca degli incarichi dirigenziali. Gli incarichi dirigenziali possono essere anche modificati.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 52 quinquies

Incarichi dirigenziali a contratto

1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Possono essere, altresì, stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Le disposizioni di cui all'art. 52 vengono disapplicate se incompatibili con quelle di cui agli art. 52 bis, 52 ter, 52 quater, 52 quinquies.

Il Dirigente AA.GG.

Dott.ssa Teresa Petito